

Istituto Comprensivo "De Amicis - Giovanni XXIII"

Piazza Di Vagno, 18 - 70021 Acquaviva delle Fonti (BA) - Tel. 080.761314 - 080.761013 - Fax 080.3051357

www.icdeamicisgiovanni23.edu.it baic89400e@istruzione.it baic89400e@pec.istruzione.it C.F. 91121590722 Codice Meccanografico BAIC89400E





IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la richiesta con la quale il collaboratore scolastico in servizio presso il plesso Infanzia di VIA

COCCIOLI ha comunicato l'assenza dal servizio dal giorno 17/10/2023 al 20/10/2023;

Visto che il comma 333 dell'art.1 legge 23 dicembre 2014 n.190 dispone che, a decorrere dal 1°

settembre 2015, i Dirigenti Scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per il primo

giorno di assenza del personale collaboratore scolastico;

Considerato Considerata l'impossibilità di sostituire il collaboratore assente con l'assegnazione di ore

eccedenti ad altro collaboratore scolastico in quanto impegnati già in ore eccedenti;

Considerato che nel plesso di servizio del collaboratore assente sono presenti alunni con disabilità e che la

mancata sostituzione non consentirebbe di assistere tali alunni e di garantirne la permanenza nel

plesso;

Considerato che la mancata sostituzione del collaboratore scolastico assente non consentirebbe di garantire

l'incolumità e la sicurezza degli alunni l'apertura e la chiusura dello stesso plesso;

Verificata l'impossibilità di ricorrere ad una riorganizzazione del servizio per sostituire il collaboratore

scolastico assente dovendo garantire la copertura delle medesime esigenze nelle altre postazioni

di lavoro/nelle altre sedi dell'istituto;

Verificata l'impossibilità di procrastinare i servizi forniti dal collaboratore scolastico assente perché la loro

continuità è indispensabile;

Considerato l'obbligo di non compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente

garantito;

Vista la nota MIUR prot.2116 del 30.09.2015, del Capo del Dipartimento per il sistema

educativo di istruzione e di formazione del MIUR; che modifica le disposizioni della Legge di Stabilità 2015 autorizzando le Istituzioni Scolastiche alla nomina di personale supplente breve e saltuario qualora si verificano le condizioni ampiamente dichiarate con la presente

nota;

CONSIDERATO

che il predetto divieto (comma 332) potrà essere superato laddove il dirigente scolastico, con determinazione congruamente motivata e dopo aver prioritariamente posto in essere tutte le misure organizzative complessive che vedano coinvolta l'organizzazione dell'intera Istituzione Scolastica con attenzione, raggiunga la certezza che l'assenza del COLLABORATORE SCOLASTICO determinerebbe delle urgenze che non potrebbero trovare alcuna altra risposta atta a garantire la incolumità e la sicurezza degli alunni, anche in orario pomeridiano, nonché l'indispensabile assistenza agli alunni diversamente abili determinando, inoltre, necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito

DETERMINA

di procedere al conferimento della supplenza breve dal giorno 19/10/2023 al 20/10/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Valeria BRUNETTI